

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-4458 del 06/09/2023                                                                                 |
| Oggetto                     | DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA EUROFORESI SRL DI LUZZARA - UNITA' PRODUTTIVA DI VIA PARRI N.8 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-4620 del 06/09/2023                                                                                |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia                                                              |
| Dirigente adottante         | RICHARD FERRARI                                                                                                     |

Questo giorno sei SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.40391/2022

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "EUROFORESI Srl" – Luzzara.**

**IL DIRIGENTE**

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"EUROFORESI Srl"** avente sede legale in Comune di **Luzzara – Via Parri n.8** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **trattamento e rivestimento di metallo, cataforesi elettrodeposizione di prodotti vernicianti su materiali metallici** ubicato in Comune di **Luzzara – Via Parri n.8** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di Arpae al PG/207882 del 20/12/2022 e successive integrazioni acquisite in data 09/03/2023 al PG/42641;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Novellara con atto PG/7423 del 16/01/2023 integrata successivamente con nota PG/114426 del 30/06/2023;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Luzzara in data 30/01/2023 al PG/16678;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

### **determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"EUROFORESI Srl"** ubicato nel Comune di **Luzzara – Via Parri n.8**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.                                                                   |
| Acqua                          | Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 |
| Rumore                         | Comunicazione relativa all'impatto acustico                                                                                                          |

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-1467 del 16/05/2016 adottata da Arpae, modificata successivamente con DET-AMB-2017-1015 del 01/03/2017;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**

- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti

5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013 .

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott. Richard Ferrari)  
*firmato digitalmente*

**Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Aria                           | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 |

La Ditta **"EUROFORESI Srl"** è autorizzata a modificare ed attivare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **trattamento e rivestimento di metallo, cataforesi elettrodeposizione di prodotti vernicianti su materiali metallici** negli impianti ubicati in Comune di **Luzzara – Via Parri n.8** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (LAVAGGIO)  
 EMISSIONE N.2 – FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (ASCIUGATURA)  
 EMISSIONE N.3 – LAVAGGIO  
 EMISSIONE N.4 – FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (CABINA 1)  
 EMISSIONE N.5 – CABINA DI VERNICIATURA (CABINA 1)  
 EMISSIONE N.8 – FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (FORNO COTTURA)  
 EMISSIONE N.9 – FORNO DI COTTURA (VERNICI ALL'ACQUA E VERNICI A POLVERE)  
 EMISSIONE N.10 – TUNNEL DI APPASSIMENTO N.2  
 EMISSIONE N.11 – TUNNEL DI APPASSIMENTO N.1  
 EMISSIONE N.13 – SABBIAIATURA  
 EMISSIONE N.14 – LOCALE MISCELAZIONE VERNICI  
 EMISSIONE N.15 - 16 – CABINA DI VERNICIATURA 2

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **20 Novembre 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **27 Novembre 2023**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

| Punto Emissione | Provenienza                                           | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altezza (m) | Durata (h/g) | Inquinanti | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|-------------------------|------|
| E1              | FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (LAVAGGIO) (244,23 Kw) | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i. |             |              |            |                         |      |

| Punto Emissione | Provenienza                                                | Portata (Nmc/h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altezza (m)              | Durata (h/g)       | Inquinanti                              | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| E2              | FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (ASCIUGATURA) (244,23 Kw)   | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i. |                          |                    |                                         |                         |                                              |
| E3              | LAVAGGIO                                                   | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Fosfati (come PO <sub>4</sub> )         | < 5                     | (*)                                          |
| E4              | FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (CABINA 1)                  | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i. |                          |                    |                                         |                         |                                              |
| E5              | CABINA DI VERNICIATURA (CABINA 1)                          | 24000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Materiale particellare COV (come C-Tot) | < 3<br>< 50             | (*)                                          |
| E6              | FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (CABINA 2)                  | IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                    |                                         |                         |                                              |
| E7              | CABINA DI VERNICIATURA (CABINA 2)                          | IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                    |                                         |                         |                                              |
| E8              | FUMI DI COMBUSTIONE GAS METANO (FORNO COTTURA) (430,31 Kw) | Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i. |                          |                    |                                         |                         |                                              |
| E9              | FORNO DI COTTURA CON VERNICI ALL'ACQUA                     | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Materiale particellare COV (come C-Tot) | < 3<br>< 50             | (*)                                          |
|                 | FORNO DI COTTURA CON VERNICI A POLVERE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                    | COV (come C-Tot)                        | < 50                    |                                              |
| E10             | TUNNEL DI APPASSIMENTO N.2                                 | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Materiale particellare COV (come C-Tot) | < 3<br>< 50             | (*)<br>Emissione temporaneamente disattivata |
| E11             | TUNNEL DI APPASSIMENTO N.1                                 | 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Materiale particellare COV (come C-Tot) | < 3<br>< 50             | (*)                                          |
| E12             | VERNICIATURA A POLVERE                                     | IMPIANTO DISMESSO ED EMISSIONE ELIMINATA                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |                    |                                         |                         |                                              |
| E13             | SABBIATURA                                                 | 16000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Materiale Particellare                  | < 10                    | (*)                                          |
| E14             | LOCALE MISCELAZIONE VERNICI                                | 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | COV (come C-Tot)                        | < 50                    |                                              |

| Punto Emissione | Provenienza              | Portata (Nmc/h) | Altezza (m)              | Durata (h/g)       | Inquinanti             | Concentrazione (mg/Nmc) | NOTE |
|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------|------|
| E15-E16         | CABINA DI VERNICIATURA 2 | 21000 Cad.      | Oltre il colmo del tetto | 16 per 250 gg/anno | Materiale Particellare | < 5                     |      |

(\*) Per tale emissione, trattandosi di variazione delle ore di funzionamento e tenuto conto che la stessa è già autorizzata e sottoposta a controlli periodici, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.

1) Per il controllo del rispetto delle portate del materiale particellare, dei fosfati e dei COV (come C-Tot) devono essere usati i metodi di seguito riportati:

| Parametro/Inquinante                                                                             | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                               | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                        | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                                                       | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                                                            | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                                                       | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                                                    | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)<br>ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                      |
| Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> | Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico);<br>Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1           |
| Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)                          | UNI EN 12619:2013(*)                                                                                                                                                                   |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- 2) L'attività di verniciatura a polvere deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 3) L'attività di verniciatura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
- 4) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente pari a:
- applicazione manuale 0,4 - 0,6 m/s;
  - applicazione automatica 0,3 - 0,4 m/s.
- 5) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti all'acqua con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 6) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti all'acqua è fissato in quantità minore o uguale a **384 Kg**.
- 7) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti all'acqua e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPAE territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 8) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una periodicità almeno semestrale per l'emissione n.3 e una periodicità annuale per le emissioni n.5 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16.
- 9) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 10) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- 11) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni

disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

12) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

13) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

14) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

15) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

16) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

| <b>Strutture per l'accesso al punto di prelievo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m                                | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m                                         | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                        |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

17) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/207882 del 20/12/2022 e successive integrazioni acquisite in data 09/03/2023 al PG/42641.

18) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

**Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06**

- Nell'insediamento produttivo di Via Parri n. 4/B si svolge l'attività di verniciatura con cataforesi.
- Oggetto della presente autorizzazione sono due distinti punti di scarico in pubblica fognatura non depurata (identificati come scarico 2 e scarico 3 nella planimetria allegata alla domanda del 8/11/2016) delle acque reflue industriali provenienti dall'attività produttiva, inclusive delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento e dai servizi igienici e cucine delle abitazioni di pertinenza.
- Le acque reflue industriali sono costituite da: acque di risciacquo in continuo, concentrati di sgrassaggio ed eluati dell'impianto di ricircolo. Tali reflui vengono inviati all'impianto aziendale di depurazione chimico-fisico e i fanghi smaltiti come rifiuti.
- La Ditta dichiara che nel ciclo produttivo aziendale non vengono utilizzate sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06 quali: dicloroetano, percloroetilene, tricloroetilene.
- Sono assenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 parte terza del D.Lgs.152/06 e le sostanze pericolose diverse di cui all'allegato 2 della D.G.R. 1053/2003.
- I reflui domestici, prima dell'immissione nella rete delle acque reflue industriali, sono trattati in fosse Imhoff.
- L'approvvigionamento idrico è da pozzo ad uso industriale dotato di contatore.

**Prescrizioni**

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **6.000 m<sup>3</sup>**.
2. La Ditta realizzi/adequi i propri scarichi conformemente al progetto e alla documentazione tecnica presentata.
3. Gli scarichi non dovranno superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 del D.Lgs.152/06, per gli scarichi in pubblica fognatura;
4. I limiti di accettabilità stabiliti non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I punti di immissione, identificati con n.2 e con n.3 della planimetria, della rete fognaria mista (industriale e domestica) nel tronco fognario di Via Parri dovranno essere segnalati e i pozzetti di ispezione facilmente apribili.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.
9. Il punto di prelievo per il controllo, prima dello scarico nel recapito finale, viene individuato nel pozzetto di ispezione posta a valle dell'impianto di depurazione chimico fisico. Il punto di prelievo dovrà essere chiaramente segnalato e facilmente apribile.
10. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di depurazione. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso gli impianti.

11. Fatta salva la disciplina del D.Lgs.99/92, i fanghi sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs.152/06.
12. Deve essere effettuato almeno 1 autocontrollo annuale per la verifica dei limiti tabellari, in particolare dovranno essere ricercati i seguenti parametri analitici: pH, solidi sospesi totali, BOD<sub>5</sub>, COD, Tensioattivi Totali, Cloruri, Solfati, Cadmio, Cromo Esavalente, Cromo Totale, Fosforo Totale, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, su un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore nelle fasi più significative del processo. I certificati di analisi devono essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
13. In caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico per il tutto il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità. Dovrà pertanto essere installato, a valle degli impianti o della rete fognaria interna dello stabilimento, un idoneo sistema di chiusura per l'emergenza sopra richiamata.
14. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura **dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n.0521/248946**, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.
15. Qualora vi siano variazioni nelle materie prime utilizzate nel ciclo produttivo, che comportino l'utilizzo di sostanze pericolose di cui all'art.108 del D.Lgs.152/06, dovrà esserne data opportuna conoscenza ad ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale per gli eventuali seguiti di competenza.
16. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, in particolare i pozzetti di ispezione dovranno essere di tipo regolamentare, tale da consentire un agevole e corretto campionamento del reflu e resi accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del citato Regolamento. Sono fatti salvi i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

### **- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico**

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che i livelli di rumorosità misurati presso il confine di proprietà aziendale ed in prossimità dei recettori sensibili individuati risultano inferiori ai limiti di accettabilità di 70 dB(A) diurni, associati alla *classe V – Aree prevalentemente industriali*, e ai limiti di accettabilità di 60 dB(A) diurni, associati alla *classe III – Aree di tipo misto*.

Inoltre dall'analisi dei risultati ottenuti risultano livelli tali da non violare il criterio differenziale che si applica all'interno degli ambienti abitativi e degli uffici di 5 dB durante il periodo diurno.

Pertanto l'intervento, fermo restando le condizioni progettuali previste, risulta conforme alle prescrizioni dell'attuale legislazione vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**